

La conferenza Stato Regioni ratifica l'intesa

di **Pierluigi Ugolini, Giuseppe Torzi**

Analisi di alcuni punti chiave dell'accordo.

Ol 1 marzo 2006 la Conferenza Stato Regioni ha approvato "l'accordo per l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti interni e le altre professionalità", sottoscritto il 21 dicembre 2006.

L'accordo si applica ai medici veterinari con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che saranno chiamati a operare presso le ASL o gli Istituti zooprofilattici.

Le nuove norme avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore della prima graduatoria; infatti, fino a tale data, salvo diversa determinazione regionale, le situazioni e i contratti in essere manterranno la loro efficacia. Alla prima graduatoria potranno partecipare anche i medici veterinari che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale e le altre professionalità del 23 marzo 2005, abbiano maturato 600 ore di attività in convenzione oppure due anni di attività, in caso di attività a prestazione.

Tenuto conto dell'importanza dell'argomento si rende necessario ricordare ed evidenziare, soprattutto a colleghi Segretari aziendali provinciali e regionali, che

nell'accordo è espressamente previsto che:

- i compiti e le funzioni che la legge assegna ai veterinari dipendenti del SSN non possano essere svolti dai colleghi convenzionati. In particolare, è esclusa ogni possibilità di esercitare funzioni di rappresentanza dell'Ente, di firmare certificazioni ufficiali ed è parimenti esclusa ogni possibilità di assumere ruoli e compiti propri degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
 - non è possibile trasformare posti di dipendenza in ore di attività;
 - le risorse disponibili per finanziare il lavoro convenzionato vanno individuate nella spesa storica destinata per tale attività, atteso che la norma finale 6 prevede che dall'applicazione delle norme contrattuali non ci sia aggravio di spesa.
- Le regioni, sulla base dei principi generali stabiliti a livello nazionale, sono chiamate a regolamentare il rapporto di lavoro autonomo convenzionato dei medici veterinari. Di seguito sono riportati, corredati di note in calce, alcuni articoli dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 che nella loro applicazione e in questo particolare momento assumono particolare importanza.

1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale e il professionista che:

a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale

b) - e).....omissis.....

f) **svolga attività fiscali nell'ambito dell'azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;**

..... omissis.....

2. È incompatibile lo svolgimento di attività a tempo indeterminato con incarichi a tempo determinato, all'interno delle strutture del SSN.

3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a tempo determinato, le incompatibilità, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma 2, non operano qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell'incarico.

4. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo art. 27, la cessazione del rapporto convenzionale.

Articolo 16. Massimale orario e limitazioni

1. L'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende o altre istituzioni pubbliche.

..... omissis.....

Articolo 21. Graduatorie, domande, requisiti ⁽²⁾

1. Il professionista, medico specialista e delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del SSN, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri a ottenere l'incarico - apposita domanda redatta come da modello allegato B. Sono fatte salve diverse determinazioni definite dalla Regione.

2. Qualora l'azienda comprenda comuni di più province la domanda deve essere inoltrata al Comitato zonale della provincia in cui insiste la sede legale dell'azienda.

.... omissis.....

7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione, di una graduatoria per titoli, con validità annuale....omissis.....

Articolo 22. Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato

1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull'albo del Comitato zonale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.

2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 23.

.... omissis.....

Articolo 24. Comitato consultivo zonale ⁽³⁾

1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è costituito un Comitato consultivo zonale.

2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.

.... omissis.....

4. Il Comitato è composto da:

a) il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;

b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia, designati d'intesa dai Direttori generali delle aziende;

c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari di cui al presente Accordo, operanti nell'ambito zonale.

.... omissis.....

5. Tre rappresentanti specialisti ambulatoriali e dei veterinari vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra specialisti ambulatoriali e i veterinari operanti nell'ambito zonale, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12 ⁽⁴⁾, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa provinciale.

6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

.... omissis.....

9. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) formazione delle graduatorie;

b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti che operano presso più aziende dello stesso ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 del presente Accordo, nonché tenuta e aggiornamento di un apposito schedario dei

¹ Non sono previste deroghe per i veterinari convenzionati. Ciò comporta l'impossibilità di svolgere attività libero professionale negli ambiti in cui opera la convenzione.

² Non sono state previste deroghe per la presentazione delle domande alla data della stampa del presente articolo. Tale deroga ancorché ipotizzabile rimane da definire. Pertanto, e permanendo tale situazione, la prima graduatoria utile potrà essere stilata ed essere operativa dal 1° gennaio 2008.

³ È indispensabile che venga dato seguito a tale disposto, esteso anche ai medici veterinari, a garanzia dei colleghi che saranno ammessi alle graduatorie.

⁴ V. nota in calce all'art. 34.

di incompatibilità di cui all'art. 15, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
c) indicazione, all'azienda che deve conferire l'incarico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 del presente Accordo, del nominativo del sanitario avente diritto all'aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;
d) evidenziazione e aggiornamento delle posizioni degli specialisti ambulatoriali e altri professionisti, sia incaricati sia in graduatoria, ai fini:
- dell'accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse;
verifica della certificazione di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;
- della formulazione alle aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza del sanitario anche nell'ambito dello stesso Comune;
.... omissis.....

Articolo 25. Comitato consultivo regionale ⁽⁵⁾

1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da:
a) l'Assessore regionale alla Sanità, o un suo delegato, che ne assume la presidenza;
b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione;
c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari operanti nella regione, di cui al presente Accordo.
2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e dei veterinari operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale.
3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

Articolo 26. Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali

1. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari nei Comitati di cui agli art.24 e 25, sono svolte, di norma, nella stessa tornata elettorale e entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, a cura degli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all'art.34, comma 12. L'onere economico sarà ripartito tra tutti gli specialisti ambulatoriali e dei veterinari con ritenuta alla fonte da parte dell'azienda ove lo specialista ambulatoriale ha il maggior numero di ore di incarico.
2. Qualora sia trascorso inutilmente il periodo di 90 giorni previsto al comma 1, le procedure di elezione devono comunque essere attivate su richiesta scritta di una delle parti.
.... omissis.....

Articolo 33. Formazione continua ⁽⁶⁾

1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale e il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
.... omissis.....
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
.... omissis.....

Articolo 34. Tutela sindacale

.... omissis.....

2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell'azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51 ⁽⁷⁾. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno.
.... omissis.....

Articolo 51 Riscossione delle quote sindacali

1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle aziende presso le quali lo specialista ambulatoriale e il professionista presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei nominativi a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
.... omissis.....

⁵ Vedi Art.lo precedente.

⁶ Sancisce l'obbligo dell'acquisizione dei previsti Crediti formativi ECM

⁷ In considerazione del fatto che nessuna OS può vantare deleghe certificabili dalle Amministrazioni per i medici veterinari, a cui per la prima volta si applica il presente accordo, nessuna OS può vantare rappresentatività a livello Regionale per i medici veterinari. La specificità del SIVeMP, ancorché non firmatario dell'Accordo nazionale, in sede di scelta dei componenti dei comitati consultivi zionali e regionali ed in quanto unico sindacato espressione della categoria su base nazionale, non dovrà pertanto essere posta in discussione.